

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 98 del 11 agosto 2015

**Aggiornamento degli elenchi degli alloggi ricompresi nel piano di vendita straordinario ed ordinario dell'ATER di
Vicenza.**

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approvano i nuovi elenchi degli alloggi relativi all'allegato G alla DGR n. 2752/2012, piano straordinario di vendita ed all'allegato F alla DGR n. 1688/2012, piano ordinario di vendita dell'ATER di Vicenza. L'aggiornamento degli allegati è conseguente all'asestamento autorizzato con deliberazione del 21.04.2015, n. 595.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione dell'ATER di Vicenza prot. n. 15428 del 18.12.2014;
integrazione documentale prot. n. 1405 del 06.02.2015.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 369, sono stati stabiliti i criteri e le procedure per l'approvazione delle proposte di assestamento dei comuni e delle ATER ai Piani ordinari e straordinari di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica autorizzati ai sensi dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001 e dell'art. 6 della l.r. n. 7/2011;

che l'ATER di Vicenza con deliberazione del CdA del 05.12.2014, n. /8/14894, ha chiesto lo stralcio dal Piano straordinario autorizzato con DGR n. 2752/2012, di n. 15 alloggi, che resisi sfitti, hanno perso i requisiti di inclusione nel piano medesimo;

che l'Azienda ha quindi chiesto di alienare gli alloggi sfitti ai sensi dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, mediante assestamento del Piano ordinario di vendita autorizzato con DGR n. 1688/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 595, che approva la proposta di assestamento dell'ATER di Vicenza ai piani di vendita straordinario e ordinario per complessivi n. 15 alloggi incaricando il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione dei seguenti allegati:

- G alla DGR n. 2752/2012;
- F alla DGR n. 1688/2012;